



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 657

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Approvazione dei criteri per la concessione dei contributi, di cui all'art. 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, a favore di operatori economici che impegnano fino a nove addetti e che hanno subito gravi danni in conseguenza della pandemia COVID-19 e modificazioni sulla deliberazione n. 656 di data 16 maggio 2020.

Il giorno **19 Maggio 2020** ad ore **12:15** nella sala delle Sedute in videoconferenza
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il Relatore comunica:

Il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l'epidemia COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Con successivo decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla Legge 5 Marzo 2020, n. 13, sono state previste delle prime misure volte a evitare il contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale.

In attuazione degli articoli 1 e 2 del predetto decreto legge e ai sensi dell'articolo 3, sono stati adottati più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, contenenti una serie di disposizioni volte a contrastare la diffusione del virus. Analogamente, il Presidente della Provincia autonoma di Trento ha emanato varie ordinanze necessarie per arginare l'epidemia sul territorio provinciale.

In particolare, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 e ss.mm.ii., sono state sospese sull'intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle esplicitamente autorizzate a operare.

Le diverse misure di contenimento del virus COVID-19, adottate a livello provinciale e nazionale, ma anche da tutti gli Stati membri dell'Unione europea, hanno avuto un impatto immediato e negativo sulle attività economiche, in particolare sulle piccole e medie imprese, comportando un calo importante di fatturato, fonte principale di liquidità per le stesse.

Alla luce dell'attuale situazione emergenziale sanitaria, economica e finanziaria, diffusasi in tutti gli Stati dell'Unione europea, è intervenuta anche la Commissione europea, a sostegno dell'economia degli Stati membri.

Nello specifico, la Commissione con Comunicazione del 19 marzo 2020 e ss.mm.ii. ha emanato il «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19» (Temporary Framework) prevedendo, al di là delle possibilità esistenti ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), delle misure temporanee di aiuto, sotto forma diverse, alle imprese che si trovano di fronte a un'improvvisa carenza o addirittura indisponibilità di liquidità.

Il blocco, temporaneo ma prolungato, di molte attività e il crollo della domanda di molti beni e servizi, hanno gravemente compromesso anche il sistema economico Trentino.

In risposta a questa situazione emergenziale, la Provincia ha introdotto misure a favore degli operatori economici, volte a contenere gli effetti negativi causati dall'emergenza sanitaria COVID-19 e per la promozione della ripresa economica del Trentino. Con legge provinciale 23 marzo 2020, n. 2 sono state introdotte le prime misure urgenti di sostegno. L'articolo 11 della citata legge ha previsto un concorso della Provincia autonoma di Trento all'abbattimento degli interessi delle linee di credito contratte dagli operatori economici - colpiti dall'emergenza - con banche e altri intermediari finanziari aderenti al Protocollo di intesa di cui alle deliberazioni della Giunta provinciale di data 25 marzo 2020 n. 392 e di data 24 aprile 2020 n. 523.

Considerata la gravità della situazione economica risulta necessario rafforzare gli strumenti esistenti e avviarne di nuovi. In particolare, per preservare il sistema economico Trentino dall'attuale

situazione di crisi, sono necessarie delle azioni semplici e immediate, che supportino gli operatori economici che hanno sofferto una riduzione dei volumi di attività.

Il Consiglio provinciale ha di recente approvato la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 che introduce ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Al riguardo, l'articolo 5 della citata legge provinciale, prevede un contributo straordinario per sostenere gli operatori economici che occupano non più di nove addetti e che hanno subito gravi danni, in conseguenza della pandemia di COVID-19.

In attuazione dell'art. 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 si rende necessario definire i criteri per individuare gli operatori economici che possono beneficiare del contributo, la misura del contributo, i criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dello stesso nonché i casi in cui il mancato rispetto dell'impegno assunto comporta la revoca, anche parziale, del contributo, così come individuati all'allegato A, del quale si propone l'approvazione quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'art 5, vengono anche individuate ipotesi specifiche in cui il contributo può essere concesso anche ad operatori economici che impiegano più di nove addetti e fino a 11 addetti.

Nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea delle misure temporanee di aiuto che lo Stato italiano provvederà a notificare e delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, gli aiuti di cui ai presenti criteri, sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, per il settore agricolo ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e per il settore della pesca e acquacoltura ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014.

Per far fronte al fabbisogno derivante dalla concessione dei citati contributi risulta disponibile sul capitolo 612807 del bilancio 2020 un importo pari ad euro 89 milioni. E' demandata a successivo provvedimento la ripartizione del predetto importo tra la quota afferente il settore agricoltura e quella relativa agli altri settori economici.

L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri ad esclusione dei contributi afferenti agli operatori economici del settore agricolo la cui competenza rimane in capo al Servizio Agricoltura.

Al fine di favorire la digitalizzazione e la semplificazione della procedura la Provincia metterà a disposizione apposita piattaforma informatica da utilizzarsi, a cura degli operatori economici e/o loro delegati, per l'invio delle domande dei contributi in oggetto.

I contributi saranno concessi ed erogati dalle strutture provinciali competenti di cui sopra secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse disponibili.

In relazione alle disposizioni attuative di cui all'Allegato A, alla luce della particolare situazione di emergenza, si prescinde dall'acquisizione preventiva dei pareri di staff di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 6/2016 demandando tale esame ad avvenuta approvazione delle stesse.

Si rende necessario integrare la deliberazione n. 656 dd 16 maggio 2020 nel senso riportato nel deliberato per permettere la riapertura delle attività di cui ai codici 55.20.30 (Rifugi di montagna), per la parte afferente la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande e 93.19.92 (Attività delle guide alpine). Con riferimento al codice 55.20.30 (Rifugi di montagna) e relativamente al fatto che si apre solo l'attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, per analogia, si applica il Documento tecnico idoneo a prevenire o ridurre il rischio di contagio riguardante la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande è l'allegato 2 della deliberazione n. 656 dd 16.05.2020.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;
- vista la legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3;
- visti i “Criteri e modalità di concessione di contributi di cui all’art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020” (Allegato A);
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016;
- a voti unanimi espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi dell’articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3 i “Criteri e modalità di concessione di contributi di cui all’art. 5 della legge provinciale n. 3 del 13 maggio 2020” destinati agli operatori economici che hanno subito gravi danni in conseguenza del COVID-19, di cui all’Allegato A parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di disporre che, nelle more dell’approvazione da parte della Commissione europea delle misure temporanee di aiuto che lo Stato italiano provvederà a notificare e delle disposizioni di cui all’articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche, gli aiuti di cui al precedente punto 1), sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, per il settore agricolo ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e per il settore della pesca e acquacoltura ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014.
3. di individuare l’Agenzia provinciale per l’incentivazione delle attività economiche (APIAE) quale struttura competente per l’istruttoria e la concessione dei contributi di cui al precedente punto 1) ivi comprese le verifiche successive, ad esclusione dei contributi richiesti da operatori economici del settore agricolo;

4. di individuare il Servizio Agricoltura quale struttura competente per l'istruttoria e la concessione dei contributi di cui al precedente punto 1) limitatamente al settore agricolo, ivi comprese le verifiche successive;
5. di definire in euro 89 milioni le risorse complessivamente disponibili per la misura in esame; con successivo provvedimento si provvederà a ripartire il predetto importo tra **i diversi** settori economici;
6. di stabilire che i contributi saranno concessi ed erogati dalle strutture provinciali competenti secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, raccolte attraverso apposita piattaforma informatica che sarà resa disponibile dalla Provincia, e nei limiti delle risorse destinate all'intervento come indicato in premessa;
7. di prenotare sul capitolo 612807 dell'esercizio finanziario 2020 la somma di euro 89 milioni per la concessione dei contributi di cui al punto 1);
8. di demandare a successiva determinazione dirigenziale della struttura competente l'adozione della modulistica/fac simile, sulla base della quale sarà predisposto, nella piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia, il modulo di domanda online da utilizzare per richiedere il contributo di cui al punto 1);
9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Provincia Autonoma di Trento;
10. di integrare la deliberazione n. 656 del 16 maggio 2020 nel senso di aggiungere, al punto 2) del deliberato dopo le parole "...in cui lo stesso si articola" le seguenti "nonché delle attività di cui al codice ATECO 55.20.30 (Rifugi di montagna) per la parte afferente la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande e il punto 3) del deliberato dopo le parole "...in cui lo stesso si articola" le seguenti "e del codice 55.20.30 per la parte afferente la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande";
11. di integrare la tabella approvata al punto 6) del deliberato nel senso di aggiungere il codice 93.19.92 (Attività delle guide alpine).

Adunanza chiusa ad ore 13:03

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Allegato A

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI DI
CUI ALL'ART. 5 DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 13 MAGGIO
2020.**

**MISURE A SOSTEGNO DEGLI OPERATORI ECONOMICI CHE
IMPEGNANO FINO A UNDICI ADDETTI E CHE HANNO SUBITO
GRAVI DANNI IN CONSEGUENZA DEL COVID-19.**

**Legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3
«Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente
variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli
esercizi finanziari 2020-2022»**

1. FINALITÀ E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1.1. In attuazione dell'articolo 5 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, recante "Ulteriori misure di sostegno per le famiglie, i lavoratori e i settori economici connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2020 - 2022", le presenti disposizioni stabiliscono i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore degli operatori economici che occupano non più di undici addetti e che hanno subito gravi danni valutati con riferimento al volume di attività, in conseguenza dell'epidemia di COVID-19.

1.2. Nello specifico, gli aiuti di cui ai presenti criteri, a fondo perduto, sono finalizzati a integrare il reddito di impresa, di lavoro autonomo o agrario degli anzidetti operatori economici in modo da consentire loro di superare il periodo di crisi determinato dalla sospensione e/o dalla riduzione dell'attività di impresa o di lavoro autonomo svolta.

1.3. Nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea delle misure temporanee di aiuto che lo Stato italiano provvederà a notificare e delle disposizioni di cui all'articolo 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3, in applicazione della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche, gli aiuti di cui ai presenti criteri, sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, per il settore agricolo ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e per il settore della pesca e acquacoltura ai sensi del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione del 27 giugno 2014.

2. DEFINIZIONI

2.1 Vengono di seguito fornite le seguenti definizioni:

- a. "Operatori economici": soggetti che, in una qualsiasi delle forme giuridiche consentite dalla legge, esercitano, al momento di presentazione della domanda, attività di impresa commerciale, o agricola (limitatamente alle imprese florovivaistiche, alle aziende vitivinicole, alle imprese agrituristiche, alle imprese che operano nel settore dell'acquacoltura e alle aziende e imprese che trasformano il latte), ovvero attività di lavoro autonomo. Non sono operatori economici, ai fini del diritto ad usufruire del contributo, gli enti non commerciali di cui all'art. 73, co. 1, lett. c), del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, anche se svolgenti attività di impresa.
- b. "Data di avvio di attività": si intende la data di iscrizione al Registro delle imprese o, per i soggetti non obbligati all'iscrizione nel Registro delle imprese, la data di attribuzione del numero di partita IVA.

- c. “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modificazioni pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 91 del 20 marzo 2020: aiuti destinati a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia in uno Stato membro ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del T.F.U.E., così come definiti nella Comunicazione della Commissione Europea COM (2020) 1863 del 19 marzo 2020 e successive modificazioni.
- d. “Volume di attività”: somma dei ricavi e di ogni altro provento derivanti dall’attività di impresa ovvero dei compensi e di ogni altro provento derivanti dall’attività di lavoro autonomo. Si intendono esclusi i proventi derivanti da contributi pubblici a fondo perduto.
- e. “Periodo di osservazione”: lasso temporale minimo di due mesi continuativi all’interno del periodo che va da marzo a maggio 2020, fatto salvo quanto specificato alla successiva lettera f) per gli operatori economici che hanno iniziato la propria attività a partire dall’1 febbraio 2019 o per gli operatori economici che hanno da 10 a 11 addetti.
- f. “Grave danno in conseguenza dell’epidemia di COVID-19”:
- Per gli **operatori economici che impiegano fino a 9 addetti**, danno che deriva dal calo del volume di attività di almeno il 50 per cento nel periodo di osservazione rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Per coloro che hanno iniziato l’attività dopo l’1 febbraio 2019 il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato in almeno due mesi nel trimestre marzo - maggio 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020. Le riduzioni del volume di attività vanno autocertificate dall’operatore economico o un suo delegato che richiede il contributo al momento della presentazione della domanda.
 - Per gli **operatori economici che impiegano da 10 a 11 addetti**, danno che deriva dal calo del volume di attività complessivo di almeno il 70 per cento nel trimestre marzo - maggio 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno precedente. Per coloro che hanno iniziato l’attività dopo l’1 febbraio 2019, il confronto riguarderà il valore medio mensile registrato nel trimestre marzo, aprile, maggio 2020 e il valore medio mensile dei mesi di esercizio antecedenti al mese di marzo 2020. Le riduzioni di volume di attività vanno autocertificate dall’operatore economico o un suo delegato che richiede il contributo al momento della presentazione della domanda.
- g. “Dichiarazione dello stato di emergenza nazionale”: delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1-2-2020).
- h. “Addetti”: numero medio di unità lavorative presenti in azienda nel periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020 (Es. se un dipendente ha lavorato 2 mesi vale 2/12, sia che abbia lavorato full time, sia che abbia lavorato part time, se ha lavorato tutto l’anno vale 12/12). Per le aziende che hanno iniziato l’attività successivamente all’1 marzo 2019 numero medio di unità lavorative presenti in azienda da inizio attività al 29 febbraio 2020 (Es. se l’azienda ha avviato la sua attività all’1 settembre 2019 e ha un dipendente che ha lavorato tre mesi vale 3/6, mentre se ha lavorato tutto il periodo vale 6/6). Sono compresi,

a prescindere dalla durata contrattuale, i dipendenti a tempo determinato o indeterminato iscritti nel Libro Unico dell'Impresa, i titolari, i soci della società nonché gli associati delle associazioni professionali che svolgono attività lavorativa a favore delle stesse, ivi compresi i collaboratori familiari iscritti nella relativa gestione previdenziale. Sono esclusi gli apprendisti e gli studenti con contratto di formazione.

- i. "Reddito": si ricava dall'ultima dichiarazione presentata:
- I. nel caso di imprese individuali e lavoratori autonomi, è costituito dal reddito imponibile risultante dai quadri RE (Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni), RF (Reddito di impresa in contabilità ordinaria), RG (Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata) e LM (Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario) della dichiarazione dei redditi;
 - II. nel caso di società e di associazioni professionali, è costituito dal reddito imponibile risultante dai quadri RE (Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni), RF (Reddito di impresa in contabilità ordinaria), RG (Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata) della dichiarazione dei redditi, cui devono essere aggiunti: i compensi corrisposti agli amministratori che siano anche soci, nonché i salari e gli stipendi riconosciuti ai soci e derivanti da attività svolta nei confronti della società, che in sede di determinazione del reddito siano stati portati in deduzione;
 - III. nel caso di imprese familiari, è costituito dal reddito imponibile risultante dai quadri della dichiarazione dei redditi relativi al reddito di impresa dai quadri RE (Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni), RF (Reddito di impresa in contabilità ordinaria), RG (Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata) e LM (Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario) della dichiarazione dei redditi, il quale è comprensivo anche dei redditi attribuiti ai familiari ai sensi dell'art. 5, comma 4, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
 - IV. nel caso di imprenditori agricoli, società semplici e società agricole di cui all'art. 2 del D.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, è costituito dal reddito imponibile risultante dai quadri RA (Redditi dei terreni), RD (Reddito di allevamento di animali e reddito derivante da produzione di vegetali e da altre attività agricole), RF (Reddito di impresa in contabilità ordinaria), RG (Reddito di impresa in regime di contabilità semplificata) e LM (Reddito dei soggetti che aderiscono al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità e Reddito dei contribuenti che fruiscono del regime forfetario) della dichiarazione dei redditi relativi al reddito agrario o di impresa, cui devono essere aggiunti: i compensi corrisposti agli amministratori che siano anche soci, nonché i compensi, i salari e gli stipendi riconosciuti ai soci e derivanti da attività svolta nei confronti della società, che in sede di determinazione del reddito siano stati portati in deduzione, a meno che gli anzidetti soggetti non determinino il reddito ai sensi dell'art. 32 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, atteso che in tal caso gli stessi vanno comunque considerati.

- j. "Operatore economico neo costituito": operatore economico che ha avviato la sua attività dopo l'1 settembre 2019.

3. REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

3.1. Per poter beneficiare del contributo di cui ai presenti criteri, gli operatori economici richiedenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) sede legale nel territorio provinciale al momento della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale;
- b) non essere assoggettati a procedure concorsuali alla data di presentazione della domanda, dovendosi intendere come tali, ai fini dei presenti criteri anche i piani attestati di risanamento previsti dall'art. 67, comma 3, lettera d), del R.D.16 marzo 1942, n. 267 e gli accordi di ristrutturazione dei debiti previsti e disciplinati dall'art. 182-*bis* del medesimo decreto;
- c) aver registrato nell'ultimo periodo di imposta disponibile alla data di presentazione della domanda un volume di attività su base annua maggiore di euro 12.000,00 e fino a euro 1,5 milioni;
- d) aver subito un grave danno in conseguenza dell'epidemia di COVID-19;
- e) presenza di un numero di addetti inferiore o uguale a undici;
- f) non trovarsi già in difficoltà (ai sensi del Regolamento generale di esenzione (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014), per il settore agricolo ai sensi del Regolamento di esenzione (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 e per il settore della pesca e acquacoltura ai sensi del Regolamento di esenzione (CE) n. 1388/2014 della Commissione del 16 dicembre 2014) al 31 dicembre 2019.

3.2. In presenza dei requisiti di cui al punto 3.1, hanno diritto al contributo gli operatori economici che nell'ultima dichiarazione presentata risultino aver conseguito un reddito pari o inferiore a euro 40.000,00. Per gli operatori economici che hanno iniziato l'attività nel periodo di imposta 2019, il reddito che consente, in presenza dei requisiti di cui al punto 3.1, di usufruire del contributo deve essere pari o inferiore a euro 40.000,00, commisurato al periodo dell'anno in cui l'operatore economico ha svolto la sua attività.

3.3. Il limite reddituale previsto al precedente punto 3.2 è incrementato di euro 15.000,00 per ciascun ulteriore socio, associato o collaboratore familiare che presta la propria attività lavorativa a favore della società, dell'associazione professionale o dell'impresa familiare alla data della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale, fino comunque a un limite reddituale massimo di euro 70.000,00.

3.4. Agli operatori economici neo costituiti non si applica il vincolo di cui al punto 3.1 lettera c) e i vincoli di cui ai punti 3.2 e 3.3.

3.5. Non possono beneficiare di contributo gli studi associati, qualora tutti o alcuni dei liberi professionisti che li costituiscono presentino autonomamente richiesta per beneficiare di un sussidio di cui ai presenti criteri.

4. MISURA CONTRIBUTIVA

4.1. Per gli operatori economici la misura del contributo è pari a:

- euro 3.000,00 fino a 3 addetti;
- euro 4.000,00 fino a 6 addetti;
- euro 5.000,00 fino a 11 addetti.

4.2. Gli operatori economici neo costituiti ricevono un importo fisso di euro 3.000,00.

5. MAGGIORAZIONI

5.1. Per gli operatori economici che nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 hanno sostenuto canoni di locazione per gli immobili nei quali viene esercitata l'attività o canoni di affitto d'azienda o del ramo d'azienda con cui viene svolta, anche in parte, l'attività, è prevista una maggiorazione alla misura di contributo di cui ai precedenti punti 4.1 - 4.2, pari al 40 per cento dell'ammontare totale dei canoni sostenuti per tali mesi e comunque non superiore a euro 1.200,00. Sono esclusi da detti importi i canoni di leasing immobiliare, nonché i costi delle concessioni di beni immobili e aree pubbliche. La condizione di aver effettivamente corrisposto il canone deve essere certificata dal locatore.

5.2. Non sono agevolabili i canoni di locazione e i canoni di affitto d'azienda o di ramo d'azienda percepiti da società controllanti, controllate o collegate all'operatore economico che chiede la maggiorazione. Parimenti, non sono agevolabili i canoni di locazione e i canoni di affitto d'azienda o di ramo d'azienda percepiti da familiari, come definiti dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, dell'imprenditore individuale o del lavoratore autonomo.

6. TERMINI E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

6.1. Ciascun operatore economico può presentare una sola domanda di agevolazione a valere sui presenti criteri.

6.2. A pena di esclusione, la domanda di contributo deve essere presentata dall'operatore economico o da un suo delegato - entro il 31 luglio 2020 - mediante piattaforma informatica che sarà messa a disposizione dalla Provincia.

6.3. Quale data di presentazione fa fede il giorno in cui la domanda viene registrata nel sistema. La domanda si considera presentata regolarmente, se il/la richiedente riceve dal sistema la relativa conferma.

6.4. La domanda di contributo - secondo il contenuto previsto dalla modulistica/fac simile la cui definizione è demandata a successiva determinazione dirigenziale - da presentarsi attraverso apposita Piattaforma informatica - è corredata da una dichiarazione dell'Operatore

economico ove, ai sensi e per gli effetti dell'art. 46 e 47 del D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, il legale rappresentante o un suo delegato attesti la sussistenza dei requisiti per accedere ai presenti criteri.

7. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

7.1. L'Agenzia provinciale per l'incentivazione delle attività economiche (APIAE) è individuata quale struttura provinciale competente per la gestione dei contributi di cui ai presenti criteri, ad esclusione dei contributi afferenti agli operatori economici del settore agricolo la cui competenza rimane in capo al Servizio Agricoltura. I contributi sono concessi ed erogati da parte della struttura provinciale competente, secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda e a seguito dello svolgimento degli adempimenti necessari.

7.2. I contributi di cui ai presenti criteri sono concessi nei limiti delle risorse disponibili.

7.3. Le comunicazioni relative al procedimento amministrativo per la concessione ed erogazione del contributo potranno essere effettuate in via telematica, anche mediante l'utilizzo della piattaforma informatica, ovvero tramite altre modalità di comunicazione previste dalla normativa in presenza di rilevante numero di destinatari.

8. OBBLIGHI

8.1. L'operatore economico richiedente il contributo - in sede di domanda - dichiara il rispetto dei seguenti obblighi fino al 31 dicembre 2021:

- a) salvaguardia del numero di addetti calcolati secondo i criteri di cui al punto 2.1 lettera h). Il confronto dovrà essere effettuato tra il numero di addetti dell'anno solare 2021 e il numero di addetti nel periodo 1 marzo 2019 - 29 febbraio 2020. Nel caso in cui vi sia una riduzione del volume di attività dell'anno 2021 rispetto al volume di attività dell'anno 2019, il vincolo sul numero di addetti da salvaguardare sarà proporzionalmente ridotto.
- b) regolare pagamento delle retribuzioni dei dipendenti;
- c) regolare pagamento dei debiti nei confronti dei propri fornitori, il quale sarà attestato da parte di un iscritto all'Albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili o al Registro dei revisori legali ;
- d) accettazione di ogni controllo, conservazione e messa a disposizione della documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'accesso ai contributi e il rispetto degli obblighi derivanti dai presenti criteri fino al 31 dicembre 2025.

8.2. In presenza della violazione di un obbligo si procede secondo quanto previsto al punto 10.1.

9. ATTIVITÀ DI CONTROLLO EX POST

9.1. La struttura provinciale competente, successivamente all'erogazione del contributo procede, su un campione definito sulla base della disciplina vigente, alla verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati e delle autocertificazioni rese in sede di presentazione della domanda.

9.2. Successivamente al 31 dicembre 2021 si verificherà il rispetto degli obblighi di cui alle lettere a), b) e c) del punto 8.1 su un campione definito sulla base della disciplina vigente.

10. REVOCHE

10.1. I contributi di cui ai presenti criteri sono revocati da parte della struttura provinciale competente a seguito di:

- a) mancato rispetto degli obblighi di cui al punto 8.1 lettere a), b) e c).
- b) mancata accettazione dei controlli di cui al punto 8.1 lettera d) o mancata consegna della documentazione nel termine fissato dalla struttura provinciale competente.
- c) assenza o carenza anche di uno solo dei requisiti di ammissibilità previsti rispettivamente al punto 3.1 o delle condizioni di attribuzione delle maggiorazioni previste.

10.2. Eventuali somme recuperate vanno maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale.

11. DISCIPLINA DEL CUMULO

11.1. Le presenti agevolazioni sono cumulabili con altri incentivi, anche finanziari, emanati a livello nazionale e provinciale per fronteggiare l'attuale crisi economico - finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19 nel rispetto delle disposizioni in materia di cumulo previste dalle pertinenti normative dell'Unione europea.